



# Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)

C.F./P.IVA 02401950221

☎ 0461/683018 - FAX 0461/682150

Sito [www.comune.cembralisignago.tn.it](http://www.comune.cembralisignago.tn.it)

Email [protocollo@comune.cembralisignago.tn.it](mailto:protocollo@comune.cembralisignago.tn.it)

Pec [comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it](mailto:comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49

### della Giunta Comunale

**OGGETTO:** AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 ANNUALITA' 2024 e 2025, VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2024 E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TA.RI.P) PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 15:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

- 1 FERRAZZA Alessandra - Sindaco
- 2 TABARELLI Laura - Vicesindaco
- 3 PAOLAZZI Diego - Assessore
- 4 GOTTARDI Fabrizio - Assessore
- 5 ZANOTELLI Damiano - Assessore

ASSENTE	
giust	ingiust

Assiste il Segretario Comunale dott. Ivano Fontanari.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Alessandra Ferrazza nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 ANNUALITA' 2024 E 2025, VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2024 E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TA.RI.P) PER L'ANNO 2024.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- Il comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Comune di Cembra Lisignago, con decreto del Commissario Straordinario nr. 53 dd. 20.04.2016, ha deciso, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI adottando il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- con deliberazione n. 04 dd. 25.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e simili, nel confermare la previgente scelta dell'applicazione di una tariffa di tipo corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668 della L. 147 del 27.12.2013, ha recepito le novità normative intervenute, con particolare riferimento al D.M. 20/04/2017 ed alle disposizioni fornite dall'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente ed alla cessazione d'efficacia, dall'1.01.2021;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 (legge di bilancio 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di:
  - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
  - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
  - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).
- in attuazione di tale norma di legge in data 31.10.2019 ARERA ha emanato le seguenti delibere:
  - n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
  - n. 444/2019/R/rif, "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- in particolare la delibera di ARERA n. 443/2019/R/rif prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente, nel nostro contesto il Comune, il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati - trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA;
- ARERA provvede all'approvazione degli atti ricevuti una volta verificata la coerenza regolatoria;
- nel corso dell'anno 2021 ARERA è nuovamente intervenuta con la nuova deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ha dettato le disposizioni per predisporre non solo le tariffe 2022 ma prevedendo anche l'andamento tariffario dal 2023

al 2025, tramite un complesso sistema di fogli di calcolo definiti "Tool di calcolo". Il principio alla base dell'MTR-2 è in continuità e coerenza con quello precedente e si basa su una determinazione tariffaria costruita tramite dati di costo certi derivati dai conti consuntivi approvati dal soggetto Gestore per gli anni 2020 e 2021. Le entrate tariffarie di ogni anno dal 2022 al 2025 non possono eccedere quelle dell'anno precedente di un limite imposto dallo stesso metodo di calcolo;

- nel corso dell'anno 2023 ARERA è nuovamente intervenuta con la nuova deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", con la quale sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario MTR-2 (Deliberazione 363/2021/R/Rif) e adeguando anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7196/2023 relativamente alla trattazione di costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l'affidabilità del nuovo quadro regolatorio;
- a termine dell'anno 2023 ARERA è nuovamente intervenuta con la determina 06 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

Il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il provvedimento adotta il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Con deliberazione n. 8 dd. 24.03.2022 il Consiglio Comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASIA.

L'avvenuta approvazione delle modifiche alle linee guida per la compilazione del piano economico finanziario – P.E.F. – per il periodo 2022 – 2025 da parte del Consiglio comunale con la deliberazione n. 30 dd. 27.12.2023, consente alla Giunta Municipale di adottare le tariffe entro il termine dell'approvazione del bilancio, secondo il piano finanziario strutturato con le regole dell'MTR-2.

Considerato che per la gestione della tariffa occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni.

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-

2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D. Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%.

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti.

Atteso che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2024 è avvenuta avvalendosi dell'aggiornamento biennale come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:

- dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2023, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire,
- dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare un aggiornamento nella predisposizione tariffaria, quando accerti situazioni di squilibrio economico e finanziario,
- dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori.

Tutto ciò premesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento comunale e dalla sopraccitata delibera di ARERA n. 363/2021 è ora necessario validare il piano finanziario per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024; tale piano è stato elaborato con i dati e gli elementi forniti dal gestore del servizio (A.S.I.A.), per quanto di competenza dello stesso, ed integrato con i dati di pertinenza del Comune per i servizi da esso effettuati, cioè spazzamento stradale e sportello tariffa.

Si fa presente che si è reso necessario procedere con l'aggiornamento del PEF avvalendosi dell'aggiornamento biennale, in particolare per l'anno 2024 e 2025, a causa dei seguenti fattori esterni rilevati dalle dinamiche dei prezzi dei fattori della produzione riscontrati nelle annualità 2021 (fonte contabile per la determinazione delle entrate tariffarie 2023) e 2022 (quale fonte contabile obbligatoria di riferimento) e precisamente:

- dall'incremento dei costi di produzione pari al 7,09% derivante in particolare dai costi di acquisto dei beni di consumo (carburante, acquisto materiali di consumo quali contenitori, mastelli, sacchetti, ecc...) che sono incrementati del +46%;
- dall'incremento dei costi di esercizio pari al 6,01% derivante in particolare dai costi di acquisto dell'energia elettrica (+92%), del trattamento dei rifiuti (+35% causato dal significativo ed inatteso incremento delle tariffe di trattamento e smaltimento del rifiuto urbano residuo applicata dalla Provincia Autonoma di Trento: infatti, in data 30/12/2021, con la Delibera della Giunta Provinciale n. 2390, è stato determinato un deciso aumento della tariffa di conferimento in discarica di oltre il 40% rispetto all'anno 2021. La tariffa di smaltimento è passata da 160 €/tonnellata nel 2021 a 225 €/tonnellata nel 2022) e delle manutenzioni (+21%).

Si dà atto che il PEF così formato, come richiesto dal provvedimento di ARERA, è stato preventivamente validato dalla dott.ssa Sonia Valorzi, revisore dei conti del Comune di Mezzocorona e Valle Laghi, dalla dott.ssa Marica Dalmonego, revisore dei conti del Comune di Roverè della Luna, Cembra Lisignago e Altavalle e dalla dott.ssa Patrizia Filippi, revisore dei conti del Comune di Cimone, Garniga Terme e Mezzolombardo, con provvedimento di data 17 aprile 2024, agli atti sub. prot. n. 3625 dd. 22.04.2024, come da apposito incarico conferitogli con deliberazione della Giunta Comunale

del Comune di Lavis n. 118 dd. 11.04.2024.

In merito alla procedura di approvazione delle tariffe la citata deliberazione n. 363/2021, in continuità con la precedente n. 443/2019 di ARERA, stabilisce che:

- il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro i 30 giorni dall'approvazione, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi per l'anno 2024 del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'adozione del piano finanziario per l'anno 2024, come risulta dal documento (Allegato "B") che si unisce al presente provvedimento e che, in sintesi, attesta un fabbisogno di € 240.030,75.= (comprensivo di € 9.000,00.= dell'agevolazione tariffaria per la pratica del compostaggio domestico), per servizi svolti dal Comune;

Preso atto che, dalla documentazione prodotta dal gestore ASIA, risulta che:

- il PEF 2022-2025, biennio 2024-2025, è stato redatto in conformità alle delibere ARERA, che prende come riferimento i dati definitivi del bilancio d'esercizio a-2, parzialmente riclassificati e corretti con criteri e coefficienti individuati da tale delibera;
- si registra un incremento di spesa di € 18.495,26.= rispetto all'anno precedente, aumento pari al 8,35%. Per il 2024 i costi fissi ammontano ora ad € 135.167,84.= (comprensivo di € 9.000,00.= dell'agevolazione tariffaria per la pratica del compostaggio domestico) pari al 56,31% dei costi totali, mentre i costi variabili sono pari ad € 104.862,91.= pari al 43,69% dei costi totali;
- come previsto dall'art. 15 del Regolamento comunale, la quota relativa ai costi variabili è costituita da una quota servizi e da una quota consumi:
  - La quota servizi, pari al 30% dei costi variabili, è dovuta per la copertura dei costi variabili relativi ai servizi di igiene ambientale per la raccolta della frazione umida e dei rifiuti riciclabili per cui non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, presso le isole ecologiche e presso i Centri Raccolta, effettuati annualmente dal gestore per l'intera collettività, ancorché non usufruiti dagli utenti;
  - La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto secco residuo o non riciclabile nel periodo di riferimento della fattura. Il peso di ogni svuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si conferma anche per l'anno 2024 la riduzione del 30% della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica (Art. 16, 1° comma regolamento). Il costo presunto della riduzione da considerare in sede di determinazione della quota fissa a carico dei contribuenti è pari a presunti € 9.000,00.= come da dati comunicati dal gestore del servizio ASIA;
- si conferma per utenze domestiche dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, la sostituzione del Comune al pagamento della quota consumi per un ammontare massimo di 1.000 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 150,00.= per richiedente (Art. 18, 1° comma , 1° capoverso del regolamento);
- si conferma per utenze domestiche ove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare:
  - per i quali vengano acquistati pannolini lavabili. Rimborso del 60% della spesa per l'acquisto dei pannolini lavabili, con un massimo di rimborso pari ad euro 100,00.=, per richiedente (Art. 18, 1° comma , 2° capoverso, lettera a. del regolamento);
  - per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, la sostituzione del Comune al pagamento della quota consumi per un ammontare massimo di 500 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente (Art. 18, 1° comma , 2° capoverso, lettera b. del regolamento).
  - si conferma anche per l'anno 2024 la sostituzione nella misura del 100% dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni (Art. 18, 2° comma del regolamento):
    - A) per i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private;
    - B) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica si ritiene equo ed opportuno attribuire all'utenza domestica il 75,70% dei costi, mentre il restante 24,30% a carico delle utenze non domestiche come da allegato "B" alla presente.

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TA.RI.P. da applicare per l'anno 2024.

Ritenuto di procedere, oltre all'adozione del PEF per l'anno 2024 secondo le risultanze di cui all'allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, anche all'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2024, secondo le risultanze di cui all'allegato "B" e parte integrante e sostanziale del presente atto dando atto che:

- le risultanze del piano finanziario determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- con l'approvazione del piano finanziario, in riferimento a quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è stato stabilito l'importo dell'agevolazione per il compostaggio domestico ai sensi dell'art. 16 nonché l'entità delle sostituzioni tariffarie di cui all'art. 18.

Esaminati, pertanto, gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe TA.RI.P. che si intendono applicare per l'anno 2024.

Ricordato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

*federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ... omissis...";*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ... omissis..."*.

Considerato di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai fini della divulgazione delle tariffe e delle agevolazioni con congruo anticipo, in modo da consentire i successivi adempimenti organizzativi da parte dell'ufficio tributi comunale e dei contribuenti;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2 e s.m.,

Visto il D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158,

Visto l'art. 33 della Legge n. 488/99,

Viste le sopraccitate deliberazioni di ARERA;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 della L.R. 03/05/2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e copertura della spesa.

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

## DELIBERA

1. Di **revisare e validare** il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 – biennio 2024-2025 - redatto secondo il MTR-2 definito con deliberazione di ARERA 363/2021 secondo le motivazioni di cui meglio in premessa esposte, nell'importo di **€ 231.030,75.=**, quale risulta dai documenti allegati "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale composto da:
  - Allegato "A" - Piano Economico Finanziario anno 2024;
  - Allegato 1 - Relazione di accompagnamento al PEF anno 2024 del Gestore;
  - Allegato 2 - Relazioni di accompagnamento al PEF anno 2024 dell'Ente Territoriale Competente;
  - Allegato 3 - Dichiarazione di Veridicità rilasciata dal Gestore ASIA.
2. Di **approvare** per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TA.RI.P da applicare nell'anno 2024 secondo le risultanze di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
3. Di **approvare** l'allegata tabella con i corrispettivi per i servizi extra tariffa offerti dall'Ente Gestore, di cui all'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da applicare nell'anno 2024 secondo le risultanze di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
4. Di **trasmettere**, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020.
5. Di **fissare** nella misura del 30% l'agevolazione sulla parte fissa della tariffa per le utenze praticanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, di cui all'art. 16 del regolamento comunale.
6. Di **fissare** come segue la misura della sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione regolamento per l'applicazione della tariffa:
  - dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, 1.000 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 150,00.= per richiedente;
  - dove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare:
    - per i quali vengano acquistati pannolini lavabili. Rimborso del 60% della spesa per

l'acquisto dei pannolini lavabili, con un massimo di rimborso pari ad euro 100,00.=, per richiedente;

- o per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, 500 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente.

7. Di **dare atto** che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2024.
8. Di **dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA.
9. Di **stimare** in € 6.000,00.= annui l'importo della spesa per le sostituzioni tariffarie di cui al punto 6., e di impegnare la somma al bilancio pluriennale 2024/2026, competenza 2024, come segue:

Codice conto finanziario	Missione – programma- titolo	Capitolo
1.04.02.05.999	12.05.1	12050469/0

10. Di **dichiarare**, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 03/05/2018 n. 2 al fine di permetterne la sua tempestiva applicazione.

\*\*\*\*\*

*Avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- a) opposizione alla Giunta comunale ex art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;
- b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

*In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 in particolare:*

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

	2024			2025		
	CEMBRA LISIGNAGO			CEMBRA LISIGNAGO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRF</b>	13.308	-	13.308	12.735	-	12.735
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	30.661	-	30.661	29.341	-	29.341
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	48.060	-	48.060	45.990	-	45.990
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	72.679	-	72.679	69.549	-	69.549
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EP</sup><sub>11&amp;1V</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	26.035	-	26.035	24.914	-	24.914
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	7.810	-	7.810	7.474	-	7.474
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	41.324	-	41.324	39.545	-	39.545
Fattore di Sharing <b>a</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing <b>b(1+a)</b>	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+a)AR<sub>sc</sub></b>	14.877	-	14.877	14.236	-	14.236
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCof<sub>IV</sub></b>	3.267	-	3.267	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero della $\Sigma(Ta-\Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b><math>\Sigma(Ta)</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>145.286</b>	<b>-</b>	<b>145.286</b>	<b>135.904</b>	<b>-</b>	<b>135.904</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	19.410	-	19.410	18.574	-	18.574
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	29.767	-	29.767	28.486	-	28.486
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	72.510	-	72.510	69.388	-	69.388
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	8.680	-	8.680	8.306	-	8.306
Costi comuni <b>CC</b>	110.958	-	110.958	106.180	-	106.180
Ammortamenti <b>Amm</b>	28.461	-	28.461	26.202	-	26.202
Accantonamenti <b>Acc</b>	1.053	-	1.053	1.008	-	1.008
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.053	-	1.053	1.008	-	1.008
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	12.037	-	12.037	9.948	-	9.948
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>UC</sub></b>	156	-	156	121	-	121
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	41.708	-	41.708	37.278	-	37.278
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EP</sup><sub>11&amp;1F</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EP</sup><sub>IF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EP</sup><sub>IF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCof<sub>IF</sub></b>	2.729	-	2.729	969	-	969
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero della $\Sigma(Ta-\Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b><math>\Sigma(Ta)</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>174.804</b>	<b>-</b>	<b>174.804</b>	<b>161.063</b>	<b>-</b>	<b>161.063</b>
<b><math>\Sigma(Ta) + \Sigma(Ta) + \Sigma(Ta)</math> prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>320.090</b>	<b>-</b>	<b>320.090</b>	<b>296.967</b>	<b>-</b>	<b>296.967</b>
<b><math>\Sigma(Ta) + \Sigma(Ta) + \Sigma(Ta)</math> dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>320.090</b>	<b>-</b>	<b>320.090</b>	<b>296.967</b>	<b>-</b>	<b>296.967</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			88%			88%
$d_{0.2} / f_{0n}$			849,70			849,70
costo unitario effettivo - Coeff €/cent/kg			23,05			25,04
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (l'abbisogno standard/costo medio settore)			29,81			29,81
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>y<sub>1</sub></b>			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>y<sub>2</sub></b>						
Totale <b>y</b>			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>			1,00			1,00
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
$EL_{0.2}$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>0</sub></b>			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>0</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per la variazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>0</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione <b>CR<sub>I</sub></b>			6,00%			6,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>			<b>8,60%</b>			<b>8,60%</b>
<b>(1+<math>\rho</math>)</b>			<b>1,0860</b>			<b>1,0860</b>
$\Sigma T_{0.2}$			320.090			296.967
$\Sigma T_{0.1}$			96.399			104.863
$\Sigma T_{0.1}$			116.336			126.168
$\Sigma T_{0.1}$			212.735			231.031
$\Sigma T_{0.1} / \Sigma T_{0.1}$			1.5046			1.2854
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			231.031			250.899
della $(\Sigma T_{0.2} - \Sigma T_{max})$			89.059			46.068
Ta dopo distribuzione della $(\Sigma T_{0.2} - \Sigma T_{max})$	104.863	-	104.863	114.822	-	114.822
Ta dopo distribuzione della $(\Sigma T_{0.2} - \Sigma T_{max})$	126.168	-	126.168	136.078	-	136.078
Ta=Ta+Ta dopo distribuzione della $(\Sigma T_{0.2} - \Sigma T_{max})$	231.031	-	231.031	250.899	-	250.899
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
<b><math>\Sigma(Ta)</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			104.863			114.822
<b><math>\Sigma(Ta)</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			126.168			136.078
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>231.031</b>			<b>250.899</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			-
<b>Macro indicatore R1</b>			-			-
<b>R1</b>			-			-
<b>Calcolo H di partenza</b>						
$AR^{2020}_{sc, si}$			45.687			
$CRD^{2020}_{sc, si}$			54.518			
H di partenza			83,8%			
Classe di partenza H			A			
<b>Obiettivi</b>			83,8%			83,8%
Classe obiettivo			A			A